



La Dott.ssa Francesca Romana Pucci, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

Nella causa iscritta al n. [REDACTED] promossa da

**SINDACATO NAZIONALE FORESTALE (S.N.F.) in persona del Segretario Nazionale Andrea Laganà**

Con l'Avv. Angelo Fiore Tartaglia

**RICORRENTE**

### **CONTRO**

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI –  
CORPO FORESTALE DELLO STATO - in persona del Ministro pro tempore**

Con l'Avvocatura dello Stato

**RESISTENTE**

**Oggetto: art. 28 Stat. Lav.**

### **ESPOSIZIONE**

Con ricorso ex art. 28 Stat. Lav. depositato il [REDACTED], parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero di cui in epigrafe per sentire accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta posta in essere dall'amministrazione del CFS consistente: a) nella mancata informazione ex artt. 25, 26 e 27 DPR 164/2002, non venendo l'o.s. ricorrente coinvolta in alcun modo dall'Amministrazione in merito alle materie oggetto di contrattazione decentrata; b) l'omessa indicazione e concessione di spazi – sia in sede centrale che periferica, finalizzata sia all'esercizio delle attività sindacali di base, sia ad indire riunioni, sia all'affissione di materiale divulgativo, in violazione degli artt. 14, 20, 25 e 27 dello statuto dei Lavoratori; c) omesso inserimento del nominativo, dei recapiti ed indirizzi di posta elettronica della rete intranet del Corpo Forestale dello Stato, dedicato alle oo.ss.

A sostegno della domanda ha rappresentato di essersi costituita il 13.11.2008, di aver sempre goduto della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 43 D.lvo 165/2001, di essere stata materialmente impossibilitata a sottoscrivere il ccnl, tutt'ora in vigore, ratificato con DPR 51/2009, considerato che all'epoca della relativa contrattazione, l'o.s. ricorrente



non era costituita e che successivamente era stato disposto il blocco contrattuale per le Forze di Polizia (alle quali appartiene il CFS), tutt'ora perdurante. Precipato che sin dal 2010 l'os ricorrente veniva autorizzata a partecipare alle trattative sindacali per la definizione dell'Accordo sindacale, proprio in quanto dotata del requisito della rappresentatività, ha assunto l'illegittimità del comportamento datoriale consistente nella negazione delle dedotte prerogative sindacali sul presupposto della mancata sottoscrizione del contratto collettivo in vigore, ai sensi dell'art. 19 Stat. Lav.

Ha dunque concluso chiedendo che, previo accertamento e declaratoria della natura antisindacale delle condotte datoriali elencate in premessa, l'amministrazione fosse condannata alla cessazione del comportamento illegittimo, e rimozione dei relativi effetti, ed affissione dell'emanando decreto nei locali del "Mipaaf" e del "C.F.S."

Tempestivamente costituita l'Amministrazione ha resistito all'avversa domanda deducendo che le prerogative sindacali rivendicate dall'o.s. ricorrente sarebbero riservate alle sole ooss firmatarie del contratto collettivo, giusto il disposto dell'art. 23 dpr 164/02, con riferimento al sistema delle relazioni sindacali, e dell'art. 19 Stat. Lav., con riferimento alla concessione degli spazi per l'esercizio delle attività sindacali, a differenza di quelle relative ai permessi e distacchi sindacali, di cui l'o.s. ha sempre fruito, in quanto attribuita alle o.s. dotate del requisito della rappresentatività. Ha dunque concluso per il rigetto della domanda.

All'udienza del 12.9.2014 la ricorrente ha dato atto che l'amministrazione aveva provveduto ad inserire il nominativo ed i riferimenti dell'o.s. nella rete intranet, ed ha pertanto rinunciato alla domanda di cui al punto c), essendo al riguardo cessata la materia del contendere.

E' pacifico fra le parti: che l'o.s. è dotata, sin dal 2009, del requisito della rappresentatività sindacale di cui all'art. 43 Dpr 165/2001, avendo superato lo sbarramento del 5%; che infatti è ammessa a partecipare alle trattative nazionali per il rinnovo e la firma dell'Accordo Sindacale, giusto Decreto Ministeriale del 6.8.2000 e gode dei permessi e distacchi sindacali; che ciò non di meno non è firmataria del contratto attualmente in vigore, in quanto risalente ad un periodo anteriore alla sua costituzione, non essendo stato più sottoscritto alcun successivo Accordo a causa del blocco della contrattazione.

Sono del pari pacifici i comportamenti datoriali denunciati dall'organizzazione ricorrente.

La questione controversa è dunque se l'o.s. ricorrente, in quanto dotata di rappresentatività e titolata a partecipare alla firma degli Accordi Sindacali Nazionali, possa godere delle



prerogative sindacali riservate ex lege alle ooss firmatarie del contratto collettivo applicato al rapporto, pur non essendo firmataria del contratto, in quanto materialmente impossibilitata.

Ebbene, ritiene il giudicante che l'evoluzione delle relazioni sindacali ed i recenti approdi della consulta in merito al concetto di "rappresentatività", contenuti nella sentenza additiva n. 231/2013 relativamente all'art. 19 stat. Lav., inducano ad una risposta affermativa.

Nella citata pronuncia la Corte, dopo aver ripercorso le vicende che condussero alla modifica dell'art. 19 Stat. Lsv. tramite referendum, all'esito del quale era prevalso il "quesito minimalista", ha rilevato come *"nel commentare la normativa "di risulta", non si mancò di sottolineare come questa rischiasse, però, nella sua accezione letterale, di prestare il fianco ad una applicazione sbilanciata: per un verso, in eccesso, ove l'espressione «associazioni firmatarie» fosse intesa nel senso della sufficienza di una sottoscrizione, anche meramente adesiva, del contratto a fondare la titolarità dei diritti sindacali in azienda (con virtuale apertura a sindacati di comodo); e, per altro verso, in difetto, ove interpretata, quella espressione, come ostativa al riconoscimento dei diritti in questione nei confronti delle associazioni che, pur connotate da una azione sindacale sorretta da ampio consenso dei lavoratori, avessero ritenuto di non sottoscrivere il contratto applicato in azienda. E ciò con il risultato, nell'un caso e nell'altro, di una alterazione assiologica e funzionale della norma stessa, quanto al profilo del collegamento, non certamente rescisso dall'intervento referendario, tra titolarità dei diritti sindacali ed effettiva rappresentatività del soggetto che ne pretende l'attribuzione.*

Come è noto le pronunce della Consulta, nel quinquennio successivo al referendum – sentenza n. 244 del 1996, ordinanze n. 345 del 1996, n. 148 del 1997 e n. 76 del 1998 – hanno affrontato il primo dei due sottolineati punti critici, mediante sentenze interpretative di rigetto, fondate su un'esegesi costituzionalmente orientata della norma, in forza della quale *dalla premessa che «la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia», bensì dalla «capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale», la Corte ha inferito che «Non è perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto», e che «nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno*



*per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva» (sentenza n. 244 del 1996).*

Con la recente citata pronuncia additiva la Corte ha poi affrontato anche la seconda questione evidenziando l'esigenza di una rilettura dell'art. 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori, che ne riallinei il contenuto precettivo alla ratio che lo sottende, al fine di risolvere *l'aporia indotta dalla esclusione dal godimento dei diritti in azienda del sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato dell'effettivo consenso da parte dei lavoratori, che ne permette e al tempo stesso rende non eludibile l'accesso alle trattative.*

Sottolinea infatti la Corte come, *nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell'accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost..*

Se dunque l'effettiva rappresentatività sindacale è il filtro selettivo per l'attribuzione non solo delle prerogative ma anche dei diritti sindacali, se è vero che il legislatore nell'ambito del pubblico impiego ha definito un criterio oggettivo per valutare detta effettiva rappresentatività, è chiaro che di esso non potrà non tenersene conto, tanto più nella fattispecie in esame, ove l'omessa sottoscrizione del contratto è anche indipendente dalla volontà del sindacato ricorrente.

Il ricorso va pertanto accolto come da dispositivo

Le spese di lite si compensano interamente fra le parti attesa la peculiarità della questione giuridica trattata.

#### **P.Q.M.**

Dichiara l'antisindacalità del comportamento dell'Amministrazione convenuta, consistito:  
a) nella omessa informazione in violazione degli artt. 25, 26 e 27 DPR 164/2002; b) nell'omessa indicazione e concessione di spazi – sia in sede centrale che periferica, finalizzata sia all'esercizio delle attività sindacali di base, sia ad indire riunioni, sia



all'affissione di materiale divulgativo, in violazione degli artt. 14, 20, 25 e 27 dello statuto dei Lavoratori;

ordina all'Amministrazione di cessare immediatamente la condotta antisindacale, intimandole di riconoscere e garantire all'o.s. ricorrente tutti i diritti di cui agli artt. 25, 26 e 27 DPR 164/2002, nonché quelli di cui agli artt. 14, 20, 25 e 27 Stat. Lav.;

ordina l'affissione del presente decreto, a cura dell'amministrazione resistente, nei locali del "Mipaaf" e del "C.F.S.", per un periodo di 20 giorni;

compensa le spese di lite.

Roma 23.9.2014

Il Giudice  
F. R. Pucci

